

Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.146/2015

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO BARTOLOMEO/ PRESTIA CONTRO COMUNE DI CILAVEGNA E NEI CONFRONTI DI CASAZZA ED ALTRI.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di convocazione, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
 COLLI Giuseppe - Sindaco CANAZZA Cinzia - Assessore BATTAGIN Valerio - Assessore FALZONE Giovanna - Assessore RONA Marco - Assessore 	Sì Sì Giust. Sì Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Dott. Maurizio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso promosso da Bartolomeo Adriano e Prestia Carmelina contro il Comune di Cilavegna e nei confronti di Casazza Alessandro, Facchi Donatella, Crepaldi Snc, Crepadi Valentino quale liquidatore e amministratore di Euro Impianti Srl e Massara Mario per il preteso annullamento del provvedimento con il quale il Comune, al fine di ottemperare alla sentenza TAR n. 1126/2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5454/2013, in materia di violazione delle distanze dei fabbricati da confine, ha disposto l'applicazione a carico dei contro interessati della sanzione pecuniaria , in luogo di quella demolitoria e per l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

RITENUTO di costituirsi in giudizio;

RITENUTO inoltre di confermare la fiducia sino ad oggi accordata all'avvocato Adavastro ed al suo studio;

DATO ATTO che occorre autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, come previsto dallo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1. di autorizzare, per le causali di premessa, il Sindaco a costituirsi nel ricorso al TAR Lombardia promosso da Bartolomeo Adriano e Prestia Carmelina contro il Comune di Cilavegna e nei confronti di Casazza Alessandro, Facchi Donatella, Crepaldi Snc, Crepadi Valentino quale liquidatore e amministratore di Euro Impianti Srl e Massara Mario per il preteso annullamento del provvedimento con il quale il Comune, al fine di ottemperare alla sentenza TAR n. 1126/2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5454/2013, in materia di violazione delle distanze dei fabbricati da confine, ha disposto l'applicazione a carico dei contro interessati della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria e per l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
- 2. di conferire incarico all'Avv. Francesco ADAVASTRO, titolare e legale rappresentate dello Studio Adavastro & Associati di Pavia;
- 3. di demandare al Responsabile del Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori pubblici", l'approvazione del relativo disciplinare di incarico e l'impegno delle opportune somme;
- 4. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

5. si dà atto che la firma autografa da apporre sulla copia conforme all'originale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to: Giuseppe COLLI Il Segretario Comunale F.to: Dott. Maurizio VISCO